# ASSOCIAZIONE CULTURALE CASAVUOTA

# **STATUTO**

# Art. 1 - Denominazione e sede

A norma dell'Art.18 della Costituzione italiana e degli Art. 36 e seguenti del codice civile è costituita l'associazione culturale CASAVUOTA APS con sede legale in via San Felice 39, 40122 Bologna (BO). Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria. L'Associazione può costituire sedi distaccate in altri Comuni dello Stato italiano e in altri Paesi della Unione Europea.

#### Art. 2 - Principi e scopi dell'Associazione

a) L'associazione culturale CASAVUOTA ha lo scopo di diffondere attività di promozione sociale e culturale nei settori della riflessione e della pratica spirituale, interculturale e interreligiosa, dell'espressione artistica, della formazione e della presa di coscienza dei cittadini, con particolare riguardo ai linguaggi della scrittura, del teatro, della musica, della danza, delle discipline fisiche, del canto, delle arti visive e di tutte le altre forme di arte e espressione poetica, sia dal vivo che riprodotte, a livello sia nazionale sia internazionale, promuovendo e svolgendo iniziative, raccogliendo e producendo la documentazione necessaria per la conservazione, la diffusione e l'approfondimento della conoscenza in merito, organizzando inoltre servizi in grado di promuovere e sviluppare l'interesse e le capacità critiche degli associati e dei cittadini. L'Associazione Culturale CASAVUOTA ha tra le proprie finalità anche quelle riabilitative e terapeutiche di soggetti disagiati e svantaggiati, in particolare giovani.

# b) Nello specifico l'associazione culturale CASAVUOTA si propone di:

- 1- Promuovere l'incontro tra soggetti vocati a una ricerca che sta al confine tra percorso spirituale e artistico, con la finalità di illuminare e praticare un cammino poetico aperto a istanze di riflessione filosofica e religiosa, sia tradizionale che contemporanea, sia occidentale che orientale, in una prospettiva interculturale e interreligiosa, aperta.
- 2- Promuovere iniziative e attività culturali ed artistiche atte a sviluppare attitudini e comportamenti attivi degli associati.
- 3- Diffondere la conoscenza delle ricerche artistiche e spirituali più vive e autentiche, e del loro rapporto, con particolare riferimento alle arti performative (teatro, danza, musica), alla scrittura, allo studio, alle pratiche fisiche (yoga, danzaterapia), alle arti visive e a qualsiasi altra forma d'arte o espressione applicata dell'intelligenza umana nei confronti degli associati e di tutti i cittadini.
- 4- Produrre, promuovere ed organizzare spettacoli, performances, incontri teorici, letture, momenti di studio, discussione e meditazione, rassegne e mostre nell'ambito delle attività di cui al punto 3.
- 5- Promuovere lo sviluppo umano tramite attività preventive, terapeutiche e riabilitative nei confronti di tutti i cittadini con particolare attenzione verso le persone in difficoltà, socialmente, economicamente, fisicamente, e psicologicamente (in particolare di giovane età), avvalendosi di tecniche espressive finalizzate alla riunificazione psicofisica (teatro, scrittura, yoga, danzaterapia).
- 6- Indire concorsi e rassegne, organizzare corsi didattici, workshops, seminari di studio, convegni, dimostrazioni, performances ed altre manifestazioni utili alla crescita umana, culturale ed artistica degli associati e di tutti i cittadini.
- 7- Curare, promuovere, editare: pubblicazioni, edizioni nastro-video-discografiche, su supporto cd o in digitale, fotografiche, nonché istituire una biblioteca, una nastroteca e/o una "banca dati" d'immagini e/o suoni registrati e/o campionati accessibili agli associati e ai cittadini.
- 8- Stabilire relazioni con Enti Pubblici e Privati, Musei, Consorzi di Comuni, Fondazioni, Associazioni Culturali ed Artistiche, Comitati, Parchi Pubblici e Privati, con le Istituzioni Scolastiche ed Universitarie e con Enti di Promozione Turistica. Sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari, italiane e straniere su base di reciprocità.
- c) L'Associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.

#### Art. 3 - Caratteristiche dell'Associazione

L'Associazione Culturale CASAVUOTA è un'istituzione autonoma ed unitaria, senza scopo di lucro. È amministrativamente indipendente. È diretta democraticamente attraverso i suoi organi.

#### Art. 4 – I soci

- a) Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
- **b)** Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo (soci fondatori) e coloro che sono ammessi su delibera del consiglio direttivo.
- c) Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda scritta al Consiglio Direttivo il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima.
- d) I soci iscritti nell'elenco soci e in regola con il pagamento delle quote annuali hanno il diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e frequentare le strutture sociali, ed hanno pieno diritto di voto particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi, garantendo la democraticità dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo. È ammesso il voto per delega. Ogni socio può esprimere un solo voto e può ricevere una sola delega. Deve essere assicurato il libero diritto di voto.
- e) I soci sono tenuti: al pagamento delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti fissati dal Consiglio Direttivo; all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.
- **f)** La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.
- g) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
- g) Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

#### Art. 5 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

#### Art. 6 - L'Assemblea dei soci

a) L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 4. L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno.

# b) L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- Approvare il bilancio o rendiconto;
- Procedere alla nomina del Consiglio Direttivo;
- Deliberare eventuali rimborsi spese;
- Approvare o modificare eventuali regolamenti interni;
- Discutere e decidere sul programma annuale di attività sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

# c) L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- Deliberare sulle modifiche statutarie;
- Deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
- d) Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, devono essere convocate almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante la forma di informazione ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo compresa affissione di comunicazioni presso la sede, via e-mail, ecc. purché questa garantisca il raggiungimento di tutta la base associativa. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione comunque diversa dalla data fissata per la prima. Inoltre l'assemblea può essere anche convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del C.C. ( almeno un decimo del corpo sociale) e quando vi sia necessità. È ammesso il voto per delega, ogni socio può ricevere una sola delega. Deve essere assicurato il libero diritto di voto.
- e) L'Assemblea in forma Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita

qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

- f) L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i tre quarti dei soci. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative alle modifiche statutarie sono
- assunte col voto favorevole della **maggioranza dei presenti**, mentre per deliberare **lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio** occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- g) L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.
- h) Hanno diritto di voto solo i soci che sono in regola con il pagamento della quota annuale associativa.

# Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo è formato dai tre ai nove membri ed elegge al suo interno:
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario.
- b) Il Consiglio Direttivo individua e determina le responsabilità dei Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Nel caso venisse a mancare un componente gli subentra il primo dei non eletti. I membri del Consiglio Direttivo, che all'atto della costituzione dell'associazione coincidono con i soci fondatori, sono nominati ogni quattro anni, a maggioranza dei 2/3, dall'assemblea dei soci.
- c) Il Consigliere che, salvo cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto dall'incarico.
- d) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. Non sono ammesse deleghe.
- e) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed in particolare:
- formula i programmi dell'attività associativa, redige i bilanci consuntivi e preventivi e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale;
- delibera l'ammissione di nuovi soci;
- stabilisce la quota associativa annuale;
- decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare;
- f) Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le sue decisioni.

#### Art. 8 - Il Presidente

- a) Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l'attuazione delle delibere. Stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione.
- **b)** In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente ( o un suo delegato) lo sostituisce nei suoi compiti.
- c) Il presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro venti giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

#### Art. 9 - Gratuità degli incarichi

- a) I componenti il Consiglio Direttivo e gli incaricati delle varie attività prestano la loro opera gratuitamente.
- b) Eventuali rimborsi spesa dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione

#### Art. 10 - Patrimonio e bilancio

- a) Il patrimonio associativo, unitario ed indivisibile, è costituito da:
  - quote sociali, ove previste, versamenti straordinari degli associati, dei loro famigliari e di quanti fruiscono dell'attività associativa;
  - contributi pubblici e privati;
  - proventi di attività e sponsorizzazioni;
  - donazioni, lasciti di persone o di Enti pubblici o privati;

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
- **b)** Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo riserve, per il rimanente fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### Art. 11 - Esercizio sociale

- a) L'esercizio sociale ha inizio il primo Gennaio di ogni anno e termina il trentuno Dicembre del medesimo anno.
- **b)** Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario che devono essere presentati all'Assemblea per l'approvazione entro il **30 Aprile** successivo.

# Art. 12 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

# Art. 13 - Durata e scioglimento dell'Associazione

- a) La durata dell'Associazione è illimitata.
- b) Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con decisione dell'Assemblea straordinaria (art.6 lett.f)
- c) In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e comunque ai fini di utilità sociale sentito l'organismo di controllo ex art. 3, comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n°662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 14 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto a Bologna, il 22/10/2020.